



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
(UFFICIO VII - PRODOTTI FITOSANITARI)

Alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano

Oggetto: applicazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al regolamento (CE) 1272/2008

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" dispone che, a decorrere dal 26 novembre 2015, i prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli espressamente destinati agli utilizzatori non professionali, possono essere acquistati, per uso diretto o per conto terzi, e utilizzati soltanto da persone munite dell'apposito "certificato di abilitazione" rilasciato dalle Regioni o Province autonome.

Le suddette disposizioni introducono dunque, a partire dal prossimo 26 novembre, modifiche alle limitazioni all'accesso dei prodotti fitosanitari rispetto a quanto previsto dalla norma tuttora in vigore, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001, che, assoggettando l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a restrizioni in funzione della loro classificazione ed etichettatura di pericolo, richiede il possesso di una specifica abilitazione soltanto per l'acquisto e l'utilizzo di quelli classificati e/o etichettati Molto tossico «T+», Tossico «T» e Nocivo «Xn» ai sensi della direttiva n. 1999/45/CE.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come regolamento CLP, abroga la succitata direttiva introducendo nuovi requisiti di classificazione ed etichettatura delle miscele, obbligatori dal prossimo 1° giugno.

Il regolamento sopra citato modifica, in particolare, gli elementi di comunicazione del pericolo che figurano nelle etichette dei prodotti, sia relativamente alle frasi o indicazioni che descrivono sinteticamente la natura del pericolo sia relativamente alla simbologia di pericolo, e che sono di riferimento per gli operatori del settore nell'adempimento degli obblighi previsti dal suddetto D.P.R. 290/2001.

In attesa dell'efficacia, dal 21 novembre 2015, delle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D. lgs. n.150/2012 e dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'articolo 10 (4) del D.lsg n. 150/2012, definirà i requisiti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, quindi "liberamente accessibili" per l'acquisto e l'utilizzo anche da parte di persone non dotate del certificato di abilitazione sopra citato, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Il certificato di abilitazione di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001 è obbligatorio per l'acquisto, per uso diretto o per conto terzi, e per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che in etichetta riportano i pittogrammi indicati nella colonna 1 della seguente tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 3. Nel caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è comunque richiesto se in etichetta figura almeno una delle indicazioni di pericolo specificate in colonna 3.

Al prodotti che soddisfano i requisiti di classificazione ed etichettatura specificati in tabella si applicano, altresì, le disposizioni del sopra citato D.P.R. n. 290/2001 concernenti la vendita e l'immagazzinamento dei prodotti classificati e/o etichettati Molto tossico «T+», Tossico «T» e Nocivo «Xn».

Le indicazioni fornite con la presente nota relativamente ai prodotti fitosanitari si intendono riferite anche ai coadiuvanti.

Colonna 1 PITTOGRAMMA DI PERICOLO e AVVERTENZA	Colonna 2 CLASSE e CATEGORIA DI PERICOLO	Colonna 3 INDICAZIONE DI PERICOLO
 (GHS 6) PERICOLO	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 7) ATTENZIONE	Pericolo per la salute TOSSICITÀ ACUTA (cat.4)	H302 – Nocivo se ingerito. H312 – Nocivo per contatto con la pelle. H332 – Nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini.
	Pericolo per la salute TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H335 – Può irritare le vie respiratorie
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Pericolo per la salute TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE , categoria supplementare — Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH029 — A contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031 — A contatto con acidi libera un gas tossico EUH032 — A contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH070 — Tossico per contatto oculare EUH071 — Corrosivo per le vie respiratorie

Per l'individuazione delle classi/categorie di pericolo e delle indicazioni di pericolo si è fatto riferimento alla "Tabella di conversione" di cui all'allegato VII del regolamento CLP. Relativamente alle nuove classi di pericolo previste dal regolamento CLP, in particolare le classi di *Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola o esposizione ripetuta*, e alle indicazioni di pericolo per le quali non risulta definita una diretta corrispondenza con le classi di pericolo e le frasi di rischio della direttiva sopra citata, si è tenuto conto delle *Definizioni e considerazioni generali* e dei *Criteri di classificazione* previsti dal regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Ruocco

